

Superbonus eventi sismici: 110% fino a fine 2025 senza vincolo al contributo

SINTESI OPERATIVA

Il quadro sul superbonus applicato agli immobili danneggiati dal sisma si ricompone, finalmente, con un tassello decisivo. Con la risoluzione n. 66/E del 13 novembre 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per lo "speciale superbonus eventi sismici" dell'art. 119, comma 8-ter, del DL 34/2020, l'aliquota del 110% spetta fino al 31 dicembre 2025 indipendentemente dalla spettanza del contributo per la ricostruzione. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Il quadro sul superbonus applicato agli immobili danneggiati dal sisma si ricompone, finalmente, con un tassello decisivo. Con la risoluzione n. 66/E del 13 novembre 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per lo "speciale superbonus eventi sismici" dell'art. 119, comma 8-ter, del DL 34/2020, l'aliquota del 110% spetta fino al 31 dicembre 2025 indipendentemente dalla spettanza del contributo per la ricostruzione. In altri termini: per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici, se si rientra nel perimetro del comma 8-ter, il 110% rimane agganciato al calendario (31 dicembre 2025) e non alla scelta di chiedere o meno il contributo commissariale. La rinuncia formale al contributo resta richiesta solo per il raddoppio dei limiti di spesa previsto dal comma 4-ter, non per l'accesso al 110% "base". Parallelamente, un altro tassello operativo viene confermato: il superbonus spetta anche al familiare convivente, ad esempio il coniuge, pure se la CILAS è intestata all'altro coniuge proprietario o usufruttuario dell'immobile danneggiato. Vediamo il quadro, con ordine.



Cosa sapere in un minuto

- ◆ Per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici (art. 119, comma 8-ter, DL 34/2020) il superbonus resta al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
- ◆ L'aliquota del 110% spetta a prescindere dalla spettanza e dall'effettiva richiesta del contributo per la ricostruzione.
- ◆ Il raddoppio dei limiti di spesa ex comma 4-ter richiede invece: domanda di contributo, riconoscimento del diritto e rinuncia formale al contributo stesso.
- ◆ I contributi non imponibili vanno sottratti dalla spesa agevolata; se arrivano dopo l'utilizzo della detrazione sono soggetti a tassazione separata.
- ◆ Serve la prova del nesso danno-evento sismico (scheda AeDES o documento analogo con esito B, C o E e inagibilità dell'immobile).
- ◆ Il superbonus spetta anche al familiare convivente che sostiene le spese, anche se la CILAS è intestata al coniuge proprietario o usufruttuario.
- ◆ È necessario verificare limiti di spesa, cronologia di spese e contributi, convivenza e tracciabilità dei pagamenti per ridurre i rischi di contestazione.

IL NUOVO PERIMETRO DEL SUPERBONUS EVENTI SISMICI

Il **superbonus eventi sismici** disciplinato dal primo periodo del comma 8-ter dell'art. 119 DL 34/2020 riguarda gli interventi effettuati:

- ◆ su immobili situati in Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009;
- ◆ per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

In questi casi, la norma stabilisce che le detrazioni per gli incentivi di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spettano, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.

La risoluzione n. 66/E/2025 ribadisce la “specialità” di questo regime rispetto al superbonus ordinario, ormai a regime con aliquote ridotte. La vera novità non è tanto il testo normativo (già noto), quanto la lettura ufficiale che l'Agenzia sceglie tra due interpretazioni che nella prassi si erano fronteggiate:

- ◆ una lettura restrittiva, secondo cui il 110% sarebbe stato legato anche alla richiesta del contributo per la ricostruzione;
- ◆ una lettura aperturista, che scollega il 110% dalla spettanza del contributo, salvo il tema specifico del raddoppio dei massimali.

L'Amministrazione sceglie la seconda via. E chiude così una fase di incertezza alimentata anche da posizioni discordanti di alcuni uffici regionali.

QUANDO SPETTA IL 110% FINO AL 31 DICEMBRE 2025

Secondo quanto ora formalizzato in risoluzione, per gli interventi rientranti nello “**speciale superbonus eventi sismici**”:

- ◆ la detrazione al 110% spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025;
- ◆ ciò vale “indipendentemente dall'effettiva spettanza dei contributi per la ricostruzione e dalla circostanza che, in concreto, gli stessi siano stati erogati”.

In sostanza, il superbonus eventi sismici al 110% non è un premio per chi ha chiesto il contributo. È un regime autonomo, pensato per favorire la ricostruzione in territori particolarmente colpiti, a prescindere dalle dinamiche dei contributi commissariali.

Questa autonomia si affianca ad un altro elemento specifico: la disciplina derogatoria sulle opzioni per sconto in fattura e cessione del credito di cui all'art. 121 DL 34/2020, anch'essa più favorevole nei territori colpiti dal sisma.

NESSO CAUSALE DANNO–EVENTO SISMICO E SCHEDA AEDES

Per accedere al superbonus eventi sismici non basta trovarsi in un Comune “sismico”. Serve la prova puntuale che l'immobile sia stato effettivamente danneggiato dal sisma, e in modo tale da determinarne l'inagibilità.

La risoluzione richiama quanto già chiarito in precedenza (ad esempio con la ris. 8/E/2022):

- ◆ deve essere dimostrata la **connessione tra l'evento sismico e il danno** all'immobile;
- ◆ deve essere attestato il **livello del danno**, con esito di inagibilità.

Nella prassi, questo avviene tramite:

- ◆ scheda AeDES (o documento equivalente);
- ◆ esito di inagibilità classificato B, C o E;
- ◆ indicazione chiara che il danno è la diretta conseguenza dell'evento sismico.



Senza questa attestazione, l'immobile non rientra nel perimetro "speciale" e si ricade, eventualmente, nelle regole ordinarie (se ancora applicabili).

Per un professionista, questo significa che la raccolta documentale non è un dettaglio burocratico, ma la chiave stessa per sostenere il diritto alla detrazione in caso di controlli.

I SUPERBONUS E CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE: COME SI COORDINANO

Il nodo principale sciolto dall'Agenzia riguarda il rapporto tra:

- ♦ **superbonus eventi sismici al 110% ex comma 8-ter;**
- ♦ **contributo per la ricostruzione** previsto dalla normativa emergenziale.

La risoluzione fa una distinzione netta:

1. Per il 110% "semplice" (senza aumento massimale)

L'aliquota al 110% si applica fino al 31 dicembre 2025, anche se:

- ❖ il contribuente non ha mai presentato domanda per il contributo;
- ❖ il contributo non spetta;
- ❖ il contributo spetta ma non è stato ancora erogato;
- ❖ il contribuente decide di non chiederlo.

In questi casi non serve alcuna rinuncia formale ai contributi.

2. Per il raddoppio dei limiti di spesa ex comma 4-ter

Qui cambia tutto. Il raddoppio dei massimali, pensato come misura "compensativa" rispetto al contributo, è ammesso solo se:

- ❖ il contribuente presenta domanda di contributo alla struttura commissariale;
- ❖ l'ufficio valuta positivamente la spettanza (quindi esiste un vero diritto al contributo);
- ❖ il contribuente formalizza la rinuncia al contributo stesso.

Solo a queste condizioni, e solo per il comma 4-ter, i limiti di spesa si raddoppiano.

Si crea così una sorta di "bivio" operativo:

- ♦ chi rinuncia al contributo e ha diritto al raddoppio dei massimali può contare su un tetto di spesa più ampio, ma si priva dell'aiuto diretto.
- ♦ Chi non chiede nulla, o non ha diritto al contributo, mantiene comunque il 110% fino al 31 dicembre 2025, ma con i limiti ordinari.

I CONTRIBUTI E DETRAZIONI: CUMULO, SOTTRAZIONE E TASSAZIONE SEPARATA

La risoluzione si sofferma anche sul tema del **cumulo tra contributi pubblici e superbonus**, estendendo una logica già conosciuta in altri contesti agevolativi.

La regola di fondo è duplice:

- ♦ la detrazione spetta solo sulla **spesa rimasta effettivamente a carico** del contribuente;
- ♦ i contributi che non concorrono a formare il reddito devono essere sottratti dalla base di calcolo della detrazione.

Un esempio aiuta più di molte formule:

- ♦ spesa per interventi agevolabili: 200.000 euro;



- ♦ contributo commissariale riconosciuto: 80.000 euro (non tassato alla percezione);
- ♦ quota rimasta effettivamente a carico del contribuente: 120.000 euro.

La detrazione del **superbonus eventi sismici al 110%** si calcola su 120.000 euro, non su 200.000 euro.

Se però il contribuente ha già fruito del superbonus su 200.000 euro e il contributo viene accreditato in un periodo di imposta successivo, scatta la tassazione separata del contributo, proprio perché in sostanza si “recupera” un beneficio eccedente.

Nella prassi, i professionisti dovranno verificare:

- ♦ anno di sostenimento delle spese agevolate;
- ♦ anno di incasso del contributo;
- ♦ corretta applicazione della tassazione separata se il contributo arriva dopo l'utilizzo della detrazione.

I SUPERBONUS EVENTI SISMICI E COMMI 1-TER, 4-QUATER: NIENTE RINUNCIA

La risoluzione n. 66/E distingue nettamente anche il ruolo dei commi 1-ter e 4-quater dell'art. 119:

- ♦ queste disposizioni non operano in alternativa ai contributi, ma ribadiscono che le detrazioni spettano solo per la parte di spesa effettivamente rimasta a carico del contribuente;

In pratica, si torna al principio cardine:

nessun contribuente può godere contemporaneamente di un contributo pubblico gratuito sulla stessa spesa e, nello stesso tempo, di una detrazione calcolata sulla parte coperta dal contributo.

Per i commi 1-ter e 4-quater, quindi, la questione è puramente “contabile”, non di scelta alternativa.

I CILAS INTESTATA AL CONIUGE: LA DETRAZIONE SPETTA AL FAMILIARE CONVIVENTE

Un altro passaggio della risoluzione affronta un dubbio molto pratico, emerso spesso sul superbonus e riproposto ora in chiave sismica: cosa accade se la **CILAS è intestata al coniuge usufruttuario e comproprietario dell'immobile**, mentre le spese sono sostenute dall'altro coniuge convivente?

L'Agenzia, in continuità con la prassi consolidata sulla detrazione per recupero edilizio ex art. 16-bis TUIR, conferma che:

- ♦ la detrazione spetta anche al **familiare convivente** che sostiene le spese;
- ♦ non è necessario che la CILAS sia intestata al soggetto che detrae, purché:
 - ♦ vi sia convivenza con il proprietario/titolare di altro diritto reale;
 - ♦ sussistano tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi.

Nel contesto del **superbonus eventi sismici**, quindi, il coniuge convivente dell'usufruttuaria e comproprietaria dell'immobile danneggiato può fruire del superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, anche se le abilitazioni comunali sono intestate solo all'altro coniuge.

È una conferma non banale, perché semplifica molte situazioni familiari “miste”, in cui il soggetto con maggiore capacità di spesa non è necessariamente l'intestatario formale del titolo abilitativo.

I ESEMPI OPERATIVI PER ORIENTARSI FRA 110%, CONTRIBUTI E CILAS

Per capire cosa cambia davvero nella pratica, si possono considerare tre casi tipo.

Caso I – 110% senza contributo, nessuna rinuncia

Un contribuente residente in un Comune colpito dal sisma 2016, con immobile classificato B nella scheda AeDES:



- ◆ spende 150.000 euro per lavori antisismici;
- ◆ non presenta domanda di contributo alla struttura commissariale;
- ◆ sceglie il **superbonus eventi sismici al 110%**.

In base alla risoluzione 66/E:

- ◆ può fruire del 110% fino al 31 dicembre 2025;
- ◆ non è tenuto a richiedere il contributo, né a rinunciare a qualcosa;
- ◆ applica i limiti di spesa ordinari, non raddoppiati.

Caso II – 110% con raddoppio massimale e rinuncia al contributo

Stesso immobile, stesso Comune, stessa spesa iniziale programmata:

- ◆ il contribuente presenta però domanda di contributo;
- ◆ la struttura commissariale riconosce la spettanza;
- ◆ il contribuente decide di **rinunciare formalmente** al contributo, per sfruttare il raddoppio dei limiti di spesa ex comma 4-ter.

In questo scenario:

- ◆ può beneficiare dei tetti di spesa maggiorati del 50%;
- ◆ conserva comunque l'aliquota del 110% fino al 31 dicembre 2025;
- ◆ rinuncia però definitivamente al contributo della ricostruzione.

Caso III – CILAS intestata al coniuge, spesa sostenuta dall'altro

Immobile danneggiato, inagibile C:

- ◆ usufruttuaria e comproprietaria: moglie, che presenta la CILAS;
- ◆ marito convivente sostiene tutte le spese di intervento;
- ◆ la famiglia si trova in Comune ricompreso nel perimetro del comma 8-ter.

Malgrado la CILAS sia intestata alla moglie, il marito convivente può detrarre il **superbonus eventi sismici al 110%** sulle spese sostenute, se risultano effettivamente rimaste a suo carico e se sono rispettati tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (17/11/2025). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO